

OMNISOLUTIONS PROPERTY - FURTO

Contratto di Assicurazione contro il furto

Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente:

- **Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Glossario

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

ARMADI FORTI E CASSEFORTI:

gli armadi forti sono mobili ad uno o due battenti studiati e realizzati per custodia di valori.

Le casseforti sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Lo zoccolo eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo che per la determinazione del peso. Gli armadi forti e le casseforti devono avere almeno le seguenti caratteristiche di base:

• ARMADIO DI SICUREZZA

- a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
- b) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio su un lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- c) Peso minimo: 200 kg.

• ARMADIO CORAZZATO

- a) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti.
Battenti con sagomatura anti strappo sul lato esterno.
- b) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- c) Peso minimo: 300 kg.

• CASSAFORTE A MURO

- a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
- b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quello di acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
- c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- d) Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

• CASSAFORTE DI GRADO A

- a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) Peso minimo: 200 kg.

• CASSAFORTE DI GRADO B

- a) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a con-

trastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anticannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.

- b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
 - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- c) Peso minimo: 700 kg.

• **CASSAFORTE DI GRADO C**

- a) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm., oppure a 50 mm. qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
- b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
 - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- c) Peso minimo: 700 kg.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CONSUMATORE:

la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

DANNI DIRETTI:

i danni materiali che i beni subiscono direttamente a seguito di un evento per il quale è operante la garanzia assicurativa.

DIMORA ABITUALE:

la residenza anagrafica dell'Assicurato ovvero quella in cui l'Assicurato risiede per la maggior parte dell'anno:

di **tipo A**) - appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

di **tipo B**) - casa unifamiliare od appartamento facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

ESTORSIONE:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo la persona mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa che detiene.

FRANCHIGIA:

l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

FURTO:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

LASTRE ANTISFONDAMENTO:

il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico - policarbonato - sempre di spessore non inferiore a 6 mm.

MERCI:

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

MEZZI DI CUSTODIA:

Vedi definizione di armadi forti e casseforti.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZIOSI:

gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti materiali, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

la forma assicurativa con la quale l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.

PRIMO RISCHIO RELATIVO:

la forma assicurativa prestata senza applicare la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c. purché il valore complessivo dichiarato, che può essere espresso in multipli della somma assicurata o in valore, non sia inferiore a quello accertato al momento del sinistro, diversamente, fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra il valore complessivo dichiarato e quello accertato al momento del sinistro.

RAPINA:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi le detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

SCASSO:

il forzamento, la rimozione o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

SCIPPO:

il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO:

la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Amissima Assicurazioni S.p.A.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale, come previsto dall'Art. 1907 c.c., qualora risulti dalle stime che al momento del sinistro era assicurato un valore inferiore.

VALORI:

valuta a corso legale, nazionale od estera (escluse le monete da collezione), titoli di credito, carte valori, valori bollati e postali, biglietti di lotterie, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.

OMNISOLUTIONS PROPERTY - FURTO

Condizioni di Assicurazione

- **Sezione 1 - Furto**
- **Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

Indice

Sezione 1 - Furto.....	pag. 2
• Che cosa posso assicurare.....	pag. 2
• Contro quali danni posso assicurarmi.....	pag. 2
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro.....	pag. 8
• Che cosa fare in caso di sinistro.....	pag. 11
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti.....	pag. 13
 Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	 pag. 14

SEZIONE 1 - FURTO

Che cosa posso assicurare

Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI

Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:

1. Il contenuto e le attrezzature se presenti, ubicate nel fabbricato indicato in polizza;
2. Le merci, se presenti, utilizzate per la produzione ed anch'esse ubicate nel fabbricato di cui al punto 1.

La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.2 - FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate o per parte di esse sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 1.3 - AUMENTO PERIODICO MERCI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Il capitale assicurato per la partita Merci si intende aumentato dell'ulteriore somma e per il periodo indicato nella scheda di polizza.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.4 – PORTAVALORI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

(assicurazione riferita a portavalori nominativamente indicati con facoltà, soltanto in determinati casi di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra non nominata)

La Società, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita specificata in polizza, assicura denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina,

commessi sulle persone nominate in polizza, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Ciascuna delle persone nominate, in caso di impedimento dovuto a ferie, malattie od a comprovate circostanze estranee al rapporto di lavoro, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita temporaneamente con altra persona.

Quando l'impedimento superi i trenta giorni, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il cognome ed il nome del sostituto. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone nominate e quelle destinate a sostituirle nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente o il Contraente stesso;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto o della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di Euro 1.550,00, come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di polizza privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio o tra le ore 5 e le ore 21.

Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39. Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendono inadatte al compito cui sono adibite.

I trasporti di valori:

- sino a **Euro 309.875,00** possono essere effettuati con o senza autovettura blindata o furgone blindato;
- oltre **Euro 309.875,00** sino a **Euro 516.457,00** devono essere effettuati con autovettura blindata o furgone blindato;
- oltre **Euro 516.457,00** devono essere effettuati con furgone blindato,

alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia della garanzia:

1. Trasporti senza autovettura blindata o furgone blindato

I trasporti devono essere effettuati:

- fino a **Euro 25.823,00** dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da **Euro 25.823,01** a **Euro 77.469,00** dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da **Euro 77.469,01** a **Euro 154.938,00** dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di due dipendenti del Contraente, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da **Euro 154.938,01** a **Euro 309.875,00** dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del Contraente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine o di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'**80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **20%**, sino al massimo di quanto indicato in polizza, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

2. Trasporti con autovettura blindata o furgone blindato

Per autovettura blindata o furgone blindato si intende un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di valori che presenti almeno le seguenti caratteristiche:

- blindatura antiproiettile estesa a tutta la superficie esterna, sia nelle parti cieche sia in quelle trasparenti, realizzata con materiali (acciai balistici, fibroresine e fibrocaramiche per le prime, vetri corazzati stratificati o sintetici per le seconde) idonei a fornire protezione contro gli attacchi condotti con arma da fuoco portatile;
- radiatore, dispositivo di accensione, impianto frenante, batteria e serbatoio del carburante, adeguatamente protetti;
- ruote dotate di pneumatici atti a consentire la marcia anche se colpiti da proiettili di arma da fuoco oppure ruote dotate di fasce metalliche interne montate sui cerchi con funzione di contenimento del tallone del pneumatico;
- sistema di ventilazione o condizionamento del motore o dell'abitacolo realizzato attraverso aperture sagomate in modo tale da impedire l'introduzione diretta di oggetti o proiettili.
- Per quanto riguarda l'immissione dell'aria all'interno dell'abitacolo è necessario che:
 - a) nel caso di ventilazione semplice la circolazione d'aria sia ottenuta tramite un ventilatore dotato d'inversione di marcia azionabile dall'equipaggio;
 - b) nel caso di veicolo equipaggiato con climatizzatore o condizionatore, l'apertura di immissione dell'aria esterna sia dotata di un dispositivo di chiusura azionabile dall'equipaggio.
- porte e sportelli esterni, a qualunque uso destinati, senza maniglie esterne, rifermati da serrature di sicurezza con dispositivi elettrici di bloccaggio azionati da apposito circuito con alimentazione autonoma.
- Ogni altra feritoia chiusa dall'interno del veicolo mediante uno sportello blindato dotato di dispositivi di bloccaggio manovrabili solo dall'interno;
- sistema di allarme acustico azionato dalla cabina comando;
- furgoni blindati:
 - compartimentazione in due vani dell'abitacolo, mediante divisorio a prova di proiettile, uno dei quali per l'autista, capo macchina e scorta e l'altro per la custodia dei valori.
- autovetture blindate:
 - bagagliaio per la custodia di valori, separato dall'abitacolo da un divisorio fisso in lamiera, munito di doppio cofano con serratura di sicurezza applicata al cofano interno.

L'equipaggio del veicolo deve essere composto da un capo macchina, da un autista, entrambi muniti di arma da fuoco, e dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; il carico e lo scarico dei valori deve essere fatto da detto portavalori o suo sostituto;

Durante le operazioni devono essere osservate le seguenti modalità:

- Furgoni blindati:

La porta o sportello esterno per il carico e lo scarico dei valori e la porta o sportelli interni di comunicazione al vano adibito alla custodia dei valori non possono rimanere contemporaneamente aperti.
Tutte le altre porte o sportelli interni od esterni devono essere bloccati internamente.
L'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.

- Autovetture blindate:
Tutte le porte o sportelli interni, fatta eccezione per quelli attraverso i quali avviene il carico e lo scarico dei valori, devono essere bloccati internamente. L'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.

I trasporti di valori:

- sino a **Euro 309.875,00** possono essere effettuati a mezzo della sola autovettura blindata o furgone blindato;
- oltre **Euro 309.875,00** sino a **Euro 516.457,00** devono essere effettuati a mezzo di autovettura blindata o furgone blindato, seguito da altro veicolo con almeno due agenti delle Forze dell'Ordine di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori;
- oltre **Euro 516.457,00** sino a **Euro 1.032.914,00** devono essere effettuati a mezzo di autovettura blindata o furgone blindato, seguito da altro veicolo con almeno tre agenti delle Forze dell'Ordine di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori;
- oltre **Euro 1.032.914,00** devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato seguito da altro veicolo con almeno quattro agenti delle Forze dell'Ordine o di istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori.

Durante le operazioni di carico e scarico l'assicurazione per i valori che si trovano all'esterno del vano adibito alla custodia dei valori è prestata sino alla concorrenza di **Euro 25.823,00**; tale limite viene elevato a **Euro 77.469,00** quando le operazioni di carico e scarico sono effettuate da almeno un dipendente del Contraente accompagnato da altro dipendente.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.5 - STABILIMENTO INATTIVO O FABBRICATO VUOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

I premi della presente assicurazione sono convenuti sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che lo stabilimento è completamente inattivo o vuoto. È data facoltà dell'Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla per le varie caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.6 - IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto, che nei locali contenenti le cose assicurate è installato un impianto fisso di allarme antifurto della marca e del tipo indicati in polizza. Ai fini della validità della garanzia prestata con la presente polizza il Contraente o l'Assicurato deve attivare ininterrottamente l'impianto predetto per tutti i periodi di tempo – diurni e notturni – nei quali non vi è all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, vigile presenza di persone.

In caso di mancato funzionamento dello stesso, la copertura si intende non operante.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.7 - FRANCHIGIA ASSOLUTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto detrazione dell'importo indicato in polizza che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2.2, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 1.8 - SCOPERTO SEMPRE OPERANTE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la percentuale indicata in polizza dell'importo liquidato ai termini di polizza, restando la percentuale rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2.2, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 1.9 – FURTO ATTRAVERSO MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quanto indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'**80%** dell'importo liquidato a termini di polizza,

restando il **20%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2.2, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.10 – VALORI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma assicurata indicata in polizza relativamente a valori e preziosi purché contenuti nei mezzi di custodia indicati nel Glossario alla voce "Armadi forti e Casseforti".

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.11 – VALORI E PREZIOSI FUORI DAI MEZZI DI CUSTODIA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma assicurata indicata in polizza relativamente a valori e preziosi ovunque riposti.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.12 – DENARO, VALORI, TITOLI DI CREDITO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma assicurata indicata in polizza relativamente a denaro, valori e titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.13 - REGISTRI E DOCUMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro la Società indennizzerà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.14 - FURTO E RAPINA BENI IMPIEGO MOBILE COMPRESO TRASPORTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

In caso di sinistro la Società indennizzerà i danni da furto e rapina dei beni ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.15 - ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.16 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.17 - SCIPPO E RAPINA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

(Limitatamente ai rischi di abitazione)

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza è prestata contro la rapina e lo scippo commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti del nucleo familiare dell'Assicurato stesso, con lui conviventi.

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39 ed è valida entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano.

L'assicurazione non vale:

- a) per le persone di età inferiore a 14 anni se non accompagnate, al momento dell'evento dannoso, da altra persona di età superiore a 14 anni facente parte del nucleo familiare assicurato;
- b) per preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro, valuta altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.18 - VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione dello scoperto indicato in polizza che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato sulla base di quanto concordato, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto indicato, essa verrà considerata come minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso Assicuratori diversi, l'indennità verrà determinata senza tenere conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 1.19 - ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La società indennizza i danni da furto al Contenuto riposto presso **esposizioni, fiere e mostre**, purché nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.20 - ONORARI CONSULENTI E PERITI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società rimborsa le spese e gli onorari di consulenti o periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 1.34 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.21 - INFEDELTÀ DIPENDENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti ed a condizione che:

a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'Art. 1176 secondo comma c.c., per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 1.24, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

a) se il Contraente o l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il dipendente infedele all'Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;

b) se il Contraente o l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.22 – FURTO CON DESTREZZA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

Questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.23 – DANNI INDIRETTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società, a parziale deroga dell'Art. 1.24 lettera f), indennizza:

1. in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile a termini di polizza, un importo pari al **20%** della somma liquidabile, quale danno indiretto per **mancato utile**;
2. le spese di **ammortamento dei titoli** per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per il Contenuto;
3. le spese documentate per l'avvenuta **sostituzione delle serrature** dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo di **Euro 200,00** per singolo sinistro e per anno assicurativo;
4. le **spese sanitarie** documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici ed esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli addetti a seguito di scippo o rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza, con il massimo di **Euro 2.000,00** per sinistro e per anno assicurativo;
5. le spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o sottratte in occasione di furto, rapina od estorsione, commessi o tentati, compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata con il massimo di **Euro 3.000,00**.

Art. 1.24 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali

- eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi.
- Relativamente a gioielli, preziosi, valori e titoli di credito in genere, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) di qualsiasi natura derivanti dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (così detto "Rischio 2000");
- i) derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di *database* clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un *virus* o *malware*;
- j) a veicoli soggetti alla R.C. obbligatoria (D. Lgs. 206/2005) in quanto in circolazione.
- Sono inoltre esclusi i danni da furto se:
- l) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le cose assicurate e i locali stessi hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle descritte nelle Dichiarazioni del Contraente sulla scheda di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 1.25 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione, se assicurata, venga asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La Società inoltre non pagherà per un solo pezzo e per una sola serie più degli importi indicati in polizza a tale titolo.

Art. 1.26 - COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le cose assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate risultassero garantite per gli stessi eventi anche da polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di sicurezza e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite dal sinistro.

Art. 1.27 - VALIDE QUANDO L'ASSICURAZIONE È RIFERITA AD UNO O PIÙ DEI RISCHI SOTTO INDICATI.

1) LABORATORI ARTIGIANI

I premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente che afferma di essere iscritto alla Camera di Commercio quale ditta artigiana. Pertanto si conviene che, qualora in qualsiasi momento venga a cessare tale qualità, lo stesso si impegna a darne comunicazione alla Società ed a pagare l'aumento di premio previsto. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c.

2) GARANZIE ACCESSORIE PER NEGOZI, MAGAZZINI E LABORATORI ARTIGIANI (esclusi i rischi di pellicceria)

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di **Euro 1.033,00**, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39 e gli eventuali scoperti e franchigie previste in polizza.

3) GARANZIE ACCESSORIE PER LABORATORI NON ARTIGIANI E STABILIMENTI

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi tra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture –

purché efficacemente chiusi – rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 1.033,00, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39 e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

4) GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI PER NEGOZI, MAGAZZINI E LABORATORI ARTIGIANI (nella forma a Primo Rischio Assoluto)

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di Euro 1.550,00, l'assicurazione è prestata anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina,

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2.2 senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

5) GARANZIE ACCESSORIE PER UFFICI

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale, le vetrine – purché fisse – e le porte-vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato.

6) ALBERGHI - PENSIONI - COLONIE MARINE E MONTANE - COLLEGI, CONVITTI E CASE DI RICOVERO E RIPOSO - STABILIMENTI TERMALI E SIMILI - OSPEDALI E CASE DI CURA

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente o dell'Assicurato o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, o di suoi dipendenti, o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false o grimaldelli o simili arnesi.

7) ALBERGHI - PENSIONI - COLONIE MARINE E MONTANE - COLLEGI, CONVITTI, CASE DI RICOVERO E RIPOSO - STABILIMENTI TERMALI E SIMILI (aperti tutto l'anno) - OSPEDALI E CASE DI CURA

In relazione alla dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che l'esercizio è aperto tutto l'anno, resta abrogato l'Art. 1.24 lettera e).

8) ALBERGHI - PENSIONI - COLONIE MARINE E MONTANE - COLLEGI, CONVITTI, CASE DI RICOVERO E RIPOSO - STABILIMENTI TERMALI E SIMILI (aperti soltanto una parte dell'anno)

A deroga dell'Art. 1.24 lettera e), la garanzia vale, anche durante la chiusura dell'esercizio, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, tutti di valore singolo superiore a Euro 7.747,00, nonché dei preziosi, gioielli, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio.

9) AUTORIMESSE

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato nonché ai furti commessi:

- a) durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte-vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono compresi nella garanzia anche i guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi dell'esercizio fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'Art. 1.39 sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.

In caso di sinistro conseguente a furto commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette

al servizio, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dell'importo indicato in polizza che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nei casi di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2.2, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

10) DIMORE SALTUARIE

A deroga dell'Art. 1.24 lettera e), la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

Art. 1.28 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (CI. 24 A)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Limitatamente ai rischi relativi ai locali di abitazione è ammesso che, quando nei locali predetti vi è presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2.2, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 1.29 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (CI. 24 B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dell'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm². e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Limitatamente ai rischi relativi ai locali di abitazione è ammesso che, quando nei locali predetti vi è presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato ai termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 2.2, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 1.30 - INTRODUZIONE NEI LOCALI FORZANDO MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DI APERTURE PROTETTE COME DA CLAUSOLA 1 O 2 IN PRESENZA DI ALTRE APERTURE NON UGUALMENTE PROTETTE

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato alla clausola (1 oppure 2) richiamata in polizza, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza applicazione di alcuno scoperto.

Art. 1.31 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 1.32 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 1.33 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri@pec.amissima.it, all'Agenzia presso la quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 1.34 - CHI VALUTA L'AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.35 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, occultano, sottraggono o manomettono cose non rubate, alterano le tracce o gli indizi materiali del reato, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 1.36 - L'ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1.33;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 1.37 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 1.38 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose eventualmente assicurate nella forma a Primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, i limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati negli importi originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 2.9.

Art. 1.39 - ASSICURAZIONE PARZIALE PER LA FORMA DI ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 1.40 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.24 lettere c) e d).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 1.41 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ai termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Per quanto non riportato si rimanda alla scheda di polizza.

GARANZIA	Art.	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
Portavalori	1.4	Massimo Euro 1.550,00 per coesistenza garanzia. Massimo Euro 25.823,00 per valori all'esterno del vano adibito alla custodia, elevato ad Euro 77.469,00 per operazioni di carico e scarico effettuate da almeno un dipendente accompagnato da altro dipendente.	20% per Trasporti senza autovettura blindata o furgone blindato
Danni indiretti	1.23	Massimo 20% della somma liquidabile quale danno indiretto per mancato utile. Massimo 5% del Contenuto per spese di ammortamento titoli per i quali è possibile tale procedura. Massimo Euro 200,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo, per sostituzione serrature. Massimo Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo per spese sanitarie. Limite del 10% della somma assicurata con massimo Euro 3.000,00 per spese di riparazione o ricostruzione di Cose particolari.	
Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori artigiani (esclusi i rischi di pellicceria)	1.27 punto 2	Massimo Euro 1.033,00 per guasti cagionati dai ladri.	
Garanzie accessorie per laboratori non artigiani e stabilimenti	1.27 punto 3	Massimo Euro 1.033,00 per guasti cagionati dai ladri.	
Garanzia accessoria portavalori per negozi, magazzini e laboratori artigiani (nella forma a primo rischio assoluto)	1.27 punto 4	Massimo Euro 1.550,00 (fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con) per furto avvenuto in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori, furto con destrezza, strappando di mano o di dosso, rapina.	20%
Alberghi - pensioni - colonie marine e montane - collegi, convitti, case di ricovero e riposo - stabilimenti termali e simili (aperti solo una parte dell'anno)	1.27 punto 8	Limite massimo di valore singolo Euro 7.747,00, per tappeti, arazzi, ecc..	
Autorimesse	1.27 punto 9	Massimo Euro 1.033,00 per guasti cagionati dai ladri.	
Mezzi di chiusura locali (cl. 24 A)	1.28		20%
Mezzi di chiusura locali (cl. 24 B)	1.29		20%

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

Art. 2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni che prevedano la medesima operatività, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Quando sono previsti scoperti o franchigie a carico dell'Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 2.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).

Art. 2.4 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%.

Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.

Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Nell'ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.

Art. 2.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli

aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Art. 2.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)

Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (disdette@pec.amissima.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso di **polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio**, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Art. 2.9 - FACOLTÀ DI RECESSO

Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)

Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall'Art. 2.8 – Proroga dell'assicurazione (tacito rinnovo).

Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)

Le Parti, nel caso di **polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio**, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall'Art. 2.8 – Proroga dell'assicurazione (tacito rinnovo).

Per sinistro

a) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "è un consumatore":

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;

b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non è un consumatore":

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.

Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.11 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.13 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.14 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI – INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Rappresentante Legale

(dott. Alessandro Santoliquido)

